

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 25 del 06/02/2007 - rif. PREC9/07

Deliberazione n. 25 del 06/02/2007 - rif. PREC9/07 d.lgs 163/06 Articoli 84 - Codici 84.1

L'obbligo di pubblicità delle commissioni di gara, per l'aggiudicazione di contratti della P.A. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, riguarda sia la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione sia quella di apertura delle buste contenenti l'offerta economica, mentre la valutazione tecnica delle offerte viene effettuata in seduta riservata. Tale principio riveste carattere generale e trova applicazione anche nelle procedure d'urgenza, espletate sulla base di ordinanze in deroga alle procedure di evidenza pubblica, tanto più nel caso in cui l'Amministrazione si sia autovincolata individuando le diverse e successive fasi del procedimento di affidamento dell'appalto. Pertanto, la mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare un'effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell'interesse pubblico all'imparzialità dell'azione amministrativa.